

TRIBUNALE DI GRANDE  
ISTANZA PARIGI

20 NOVEMBRE 2000

**PARTI:** LICRA  
UEJF  
MRAP  
YAHOO

**Internet • Motore di ricerca  
• Accesso a siti neonazisti •  
Inibitoria • Ammissibilità.**

*Va accolto e disposto con provvedimento cautelare nei confronti di una società che gestisce un motore di ricerca l'ordine di adottare tutte le misure idonee a dissuadere e a rendere impossibile qualsiasi consulta-*

*zione di servizi di vendita all'asta o di ogni altro sito o servizio che costituiscono l'apologia del nazismo o una negazione dei crimini nazisti avvertendo l'INTERNETA che qualora non interrompa la consultazione di tali siti o servizi potrà incorrere nelle sanzioni previste dalla legislazione francese.*

**N**oi, Presidente,  
Vista la nostra ordinanza del 22 maggio 2000, alla quale è opportuno fare diretto rinvio e sulla cui base abbiamo ordinato:

1) a Yahoo! Inc.: di adottare tutte le misure idonee a dissuadere e a rendere impossibile qualsiasi consultazione su Yahoo.com del servizio di vendita all'asta di oggetti nazisti e di ogni altro sito o servizio che costituisca un'apologia od una negazione dei crimini nazisti;

2) a Yahoo! France: di provvedere perché ogni utente di Internet, prima di avvalersi del collegamento che consente le ricerche su Yahoo.com, riceva un avvertimento circa i rischi correlati alla consultazione di siti simili;

3) la prosecuzione della procedura promossa al fine di permettere a Yahoo! Inc. di sottoporre ad un esame in contraddittorio le misure che intendeva adottare per porre fine alla violazione ed al danno subito e prevenire qualunque nuova violazione.

Vista la nostra ordinanza dell'11 agosto 2000 alla quale è opportuno rifarsi sia per quanto concerne i fatti, sia per quanto riguarda i motivi di difesa e le richieste delle parti;

Viste le conclusioni sviluppate dalla LICRA, dall'UEJF e dal MRAP e riproposte nell'udienza del 6 novembre 2000 e miranti ai fini già indicati nella nostra precedente ordinanza;

Viste le conclusioni sviluppate a loro difesa sia da Yahoo! France, sia da Yahoo! Inc. e miranti ai fini già indicati nella nostra precedente ordinanza;

Vista la relazione dei consulenti Wallon, Vinton Cerf e Laurie;

Viste le memorie difensive a cui si fa espressamente rinvio;

Udito le conclusioni orali del Procuratore della Repubblica:

\* Traduzione di Pasquale Costanzo, di cui v. *infra*, 223, anche la nota di commento alla decisione.

Viste le prove prodotte;

Ricevuto il giuramento in qualità di consulente da parte del signor Vinton Cerf, consulente non iscritto all'albo e del signor Norek, consulente iscritto, che tuttavia è intervenuto in questo caso come interprete di lingua inglese a fianco della signora Kinder, consulente iscritta per tale specializzazione;

*Sulle domande dirette contro Yahoo.Inc.* — Atteso che secondo la Società Yahoo! Inc.:

— la nostra giurisdizione non sarebbe competente a conoscere della controversia;

- non esisterebbe alcun mezzo tecnico idoneo a soddisfare le prescrizioni dell'ordinanza del 22 maggio 2000

— e che, anche ad ammettere che questi mezzi esistano, la loro adozione comporterebbe per l'impresa un sovraccarico di costi, tale da mettere in pericolo e in qualche modo compromettere l'esistenza stessa della rete Internet, spazio di libertà refrattario ai mezzi di controllo e di restrizione al suo accesso;

Atteso che a sostegno della sua eccezione d'incompetenza, reiterata per la terza volta, la Società Yahoo fa valere che:

— i suoi servizi s'indirizzano essenzialmente ai navigatori residenti sul territorio degli Stati Uniti;

— i suoi servers sono installati su questo stesso territorio;

— una misura coercitiva nei suoi confronti non potrebbe ricevere alcuna applicazione negli Stati Uniti in quanto sarebbe in contraddizione con il Primo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti che garantisce a tutti i cittadini la libertà d'opinione e d'espressione;

Atteso che, se è in generale esatto che il sito « Yahoo Auctions » si indirizza principalmente a internauti residenti negli Stati Uniti, tuttavia, avuto particolare riguardo alla natura degli oggetti messi in vendita, alle modalità di pagamento previste, alle condizioni di consegna, alla valuta utilizzata, non si potrebbe identicamente argomentare con riferimento alla vendita all'asta di oggetti rappresentanti simboli dell'ideologia nazista che possono interessare ed essere accessibili a tutti coloro che desiderano farli propri, ivi compresi i francesi;

Che, d'altra parte, come è già stato giudicato, la semplice visualizzazione di simili oggetti costituisce una violazione dell'art. R.645-1 del Codice penale, e pertanto una violazione dell'ordine pubblico interno;

Che, inoltre, questa visualizzazione causa un danno sul territorio francese alle Associazioni ricorrenti che sono legittimate a ottenerne la cessazione ed il risarcimento dei danni;

Atteso infine che Yahoo è consapevole di indirizzarsi a dei francesi, poiché connettendosi al suo sito di vendite realizzato a partire da una località situata in Francia, si ottiene la comparsa di *banners* pubblicitari redatti in lingua francese;

Che pertanto, il criterio di collegamento con l'ordinamento francese, risulta nella fattispecie sufficientemente dimostrato: ciò che rende la nostra giurisdizione perfettamente competente per conoscere della domanda;

Che le eventuali difficoltà di esecuzione della nostra decisione sul territorio degli Stati Uniti allegate da Yahoo non potrebbero di per sé fondare un'eccezione d'incompetenza;

Che tale eccezione è dunque destinata ad essere rigettata;

Atteso che, a proposito dell'argomentazione difensiva sviluppata da Yahoo e facente perno sull'impossibilità di avvalersi di mezzi tecnici idonei a soddisfare le prescrizioni dell'ordinanza del 22 maggio 2000, occorre innanzi tutto citare le conclusioni del collegio dei consulenti che si trovano alle pagine da 62 a 76 della loro relazione:

PARERE DEI CONSULENTI. — *Preambolo.* — I sottoscritti consulenti tengono a sottolineare che il loro compito si è limitato a rispondere ai quesiti tecnici posti dal Tribunale e che in nessun caso le loro risposte potrebbero essere interpretate come un sostegno, tecnico o morale, alle decisioni del Tribunale o, al contrario, come una critica ad esse.

*Il contesto.* — Le Società Yahoo! France e Yahoo! Inc. sono state condannate il 22 maggio 2000 dal Tribunale di grande Istanza di Parigi, nei termini seguenti:

« *Ordiniamo alla Società Yahoo! Inc. di adottare tutte le misure idonee a dissuadere e a rendere impossibile su Yahoo.com qualsiasi consultazione del servizio di vendita all'asta o di ogni altro sito o servizio che costituiscano un'apologia del nazismo o una negazione dei crimini nazisti.*

*Ordiniamo alla Società Yahoo! France di preavvisare ogni internauta che accede a Yahoo fr., ancor prima che egli faccia uso del collegamento che gli permette di proseguire le sue ricerche su Yahoo.com, che se il risultato della sua ricerca, sia a partire da una cd. arborescenza, sia a partire da parole chiave, lo conduca a puntare su siti, pagine o forums il cui argomento e/o contenuto costituiscono una violazione della legge francese (com'è nel caso della consultazione di siti che facciano l'apologia del nazismo e/o esibiscano uniformi, insegne, emblemi che richiamano quelli che sono stati indossati o esibiti dai nazisti), od offrano in vendita oggetti e opere la cui vendita è strettamente interdetta in Francia, egli deve interrompere la consultazione del sito in questione salvo ad incorrere nelle sanzioni previste dalla legislazione francese o a rispondere alle iniziative giudiziarie promosse nei suoi confronti ».*

La Società Yahoo! France ha sostenuto di aver dato esecuzione a questa decisione. La Società Yahoo! Inc. ha fatto valere che non esisterebbe una soluzione tecnica tale da permetterle di rispettare integralmente la decisione del Tribunale.

Di conseguenza è stato nominato un collegio di esperti al fine di fornire lumi al Tribunale sulle differenti soluzioni tecniche che potrebbero essere adottate da Yahoo! Inc. per poter dare esecuzione alla decisione del 22 maggio.

*Internet.* — Internet è costituita da una combinazione di moltissime centinaia di milioni di reti informatiche e di corrispondenti siti che sono interconnessi nel mondo. I *routers* sono elaboratori dedicati all'interconnessione tra le reti. Si stima ammontino a cento milioni i computers collegati ad Internet e a più di tre volte tale cifra se nel calcolo s'includono i computers portatili, i computers degli uffici, i palmari, i cellulari, ecc. Un insieme di procedure è stata definita, dal 1973 al 1980, sotto il controllo dei laboratori di ricerca dell'esercito americano (DARPA). Queste procedure, conosciute sotto il nome di TCP/IP, sono il cuore delle molteplici centinaia di protocolli utilizzati in Internet.

Alla fine degli anni '80 il CERN ha concepito il *Web* (www) che sfrutta delle procedure complementari; i protocolli http ed il linguaggio html, per dare vita a questo sistema globale di condivisione delle informazioni. Le applicazioni più diffuse riguardano la posta elettronica (*e-mail*), i forums (*newsgroups*), i servizi di conversazione (*chat*), i servizi di vendita all'asta, la telefonia, le video e audioconferenze e molti altri servizi. Sebbene sia un errore diffuso il ritenere che tutti i servizi Internet siano assicurati dal *Web*, in realtà esso non è che uno solo dei volti d'Internet.

Internet che è cominciato come un progetto sperimentale utilizzato e sviluppato da ricercatori informatici è divenuto nel giro di dieci anni un *business* commerciale mondiale. I fornitori di servizio Internet (ISP) hanno costruito e gestito reti aperte al pubblico. Le reti private delle università, delle imprese e persino gli elaboratori domestici sono interconnessi da parte dei fornitori del servizio Internet in una rete globale. Alcuni prestatori del servizio si sono specializzati nella fornitura di accesso agli utenti della rete telefonica commutata; altri nella fornitura di accesso agli utenti della tv via cavo, agli utenti dei servizi ADSL, a reti locali, etc. Questi prestatori sono generalmente chiamati « fornitori d'accesso ad Internet ». Essi offrono del pari diversi servizi per portali, posta elettronica, informazioni, ecc.

Ciascuna unità connessa ad Internet deve avere un indirizzo IP. In origine alcune organizzazioni avevano ottenuto degli insiemi di indirizzi IANA. Questi insiemi erano stati divisi in sottoinsiemi e allocati ai clienti. Questi indirizzi potevano essere attribuiti ad unità connesse permanentemente o ad utenti delle reti telefoniche commutate o di unità mobili (computer portatili) in via temporanea. Questi indirizzi sono composti da 32 bits strutturati in due parti: la parte della rete e la parte individuale. I valori limiti tra queste due parti sono variabili a seconda delle classi di indirizzi. I telefoni WAP non dispongono di alcun indirizzo IP: il protocollo WAP utilizza un reindirizzamento per convertire l'indirizzo WAP in indirizzo IP e viceversa. Gli indirizzi IP sono rappresentati da quattro serie di ottetti convertiti in numeri decimali che vanno dallo zero al 255.

Questa rappresentazione non è molto agevole e si è pertanto adottato un sistema che permette di associare ad ogni nome un indirizzo. Quoti nomi, corrispondenti ciascuno ad un indirizzo, sono chiamati nomi di dominio. La conversione di un nome di dominio in un indirizzo numerico IP è opera di un insieme di basi di dati diffusi in Internet (DNS). Questi servers DNS operano secondo una sequenza ad albero e sono specializzati secondo la natura dei servizi preposta (.com; .org.; .edu; .gov; ecc.) e secondo i Paesi (.it; .fr; .uk; ecc.).

Occorre tuttavia rendersi conto che non vi sono regole di corrispondenza biunivoca tra i Paesi figuranti nel nome di dominio e l'indirizzo numerico IP: per esempio *www.Yahoo.fr* non corrisponde all'indirizzo IP d'una rete francese. Ne consegue che l'estensione del nome di dominio non permette di determinare a quale rete appartiene l'indirizzo numerico IP.

In compenso, l'allocazione, assicurata all'origine da parte di IANA e poi da parte di ICANN, degli indirizzi IP concessi ad alcuni dei fornitori del servizio Internet (ISP) segue una ramificazione che va, ad esempio, dalla rete principale alle sottoreti, fino al fornitore di accesso e all'utente locale. Si può risalire ad un indirizzo IP determinato del fornitore d'ac-

cesso, alla sottorete e alla rete principale. Al momento, talune organizzazioni e taluni fornitori gestiscono basi di dati che permettono di reperire le coordinate d'una rete, di una sottorete, di un router o di un sito, a partire dal suo indirizzo IP. Il sistema DNS offre ai fornitori d'accesso, ai siti, etc. la possibilità di registrare attraverso le loro coordinate la loro collocazione geografica sotto forma di latitudine e longitudine. Non si tratta di un obbligo.

Pertanto, la gestione delle localizzazioni geografiche dei titolari dell'indirizzo IP è di enorme interesse, non solo per indirizzare la pubblicità ma anche per assicurare uno sviluppo armonioso della rete. Numerosi fornitori dispongono di tecnologie e di basi di dati che consentono di localizzare geograficamente questo o quell'indirizzo fisso ed anche un indirizzo attribuito in maniera dinamica.

Molti tra loro si sono presentati al collegio per sostenere che disponevano dei mezzi tecnici per permettere a Yahoo! di eseguire gli obblighi posti a suo carico dal Tribunale.

*La problematica.* — Per rispettare le prescrizioni della decisione di condanna ed impedire l'accesso alle aste di oggetti nazisti Yahoo! deve:

- 1) conoscere l'origine geografica e la nazionalità degli internauti che desiderano accedere al suo sito di vendite all'asta;
- 2) impedire agli internauti francesi o che si sono connessi a partire dal territorio francese di prendere conoscenza della descrizione di oggetti nazisti messi all'asta e, *a fortiori*, di partecipare all'asta.

*Sull'origine geografica e la nazionalità.* — *Il caso generale.* — La consultazione di un sito *Web* da parte del pubblico consiste nel collegare una postazione di lavoro dell'utente (microcomputer o altro) con un sito destinatario. Questa operazione passa attraverso l'intervento di diverse categorie d'intermediari: il fornitore d'accesso, i routers, uno o più siti destinatari. Occorre ricordare a questo punto che la postazione di lavoro dell'utente, del fornitore d'accesso, dei routers ed i siti destinatari sono identificati sulla rete da un indirizzo conforme al protocollo Internet. Ma, mentre gli indirizzi IP dei siti dei fornitori d'accesso, dei routers e dei siti destinatari sono fissi, nel senso che v'è un collegamento biunivoco permanente tra l'indirizzo IP ed il suo detentore, così non è per l'indirizzo attribuito alla postazione di lavoro dell'utente. Questo indirizzo è attribuito dinamicamente, in modo non permanente, da parte del fornitore d'accesso al momento della connessione. Peraltro, i fornitori d'accesso non possono attribuire se non indirizzi IP che sono stati loro assegnati dalle autorità del *net*. Questi indirizzi rispettano una struttura ad albero come già detto in precedenza. Il microcomputer di un internauta si vede attribuire un indirizzo IP assegnato ad un fornitore d'accesso che appartiene ad una sottorete la quale, a sua volta, appartiene ad una rete.

Il collegio dei consulenti ha interrogato l'AFA (Associazione dei fornitori di accesso e dei servizi Internet) per conoscere la quota delle connessioni Internet realizzate da fornitori di accesso che non attribuiscono indirizzi IP identificabili come francesi. La risposta è 20,57% al 30 settembre 2000.

Il collegio ha chiesto anche all'AFA in quale misura i suoi associati erano rappresentativi dei fornitori d'accesso operanti sul territorio francese. La risposta, secondo lo studio « *Mediamétrie* » del marzo 2000 è che

« l'87% degli internauti si connettono dal loro domicilio utilizzando un fornitore d'accesso membro dell'AFA ». Si può aggiungere che, per ragioni di costi telefonici, gli internauti francesi utilizzano principalmente i servizi dei fornitori di accesso presenti nel loro paese. Si può dunque stimare che circa il 70% degli indirizzi IP attribuiti ad internauti francesi possono essere associati con certezza alla domiciliazione francese del fornitore d'accesso ed essere filtrati.

È d'altro canto questa situazione che permette a Yahoo! Inc. di inserire dei *banners* pubblicitari in francese sul suo sito di vendita all'asta. L'allegato B di questa relazione permette di seguire la connessione di un internauta fino al sito di destinazione passando per il fornitore d'accesso Club-Internet (Grolier) utilizzando le funzioni *PING* e *WHOIS* di Internet.

*Le eccezioni.* — Esistono numerose eccezioni. Un gran numero di queste, dell'ordine del 20%, dipende dal carattere multinazionale del fornitore d'accesso, o dal fatto che questi utilizza i servizi di un ISP internazionale o una rete privata di comunicazioni. A questo proposito è significativo il caso di AOL che utilizza i servizi della rete UUNET. Gli indirizzi IP dinamici attribuiti da parte di AOL appaiono come localizzati in Virginia dove si trova la sede sociale di UUNET. Da ciò ne consegue che le postazioni di lavoro degli utenti residenti sul territorio francese appaiono sulla rete come se non fossero situate sul territorio francese.

La situazione è analoga per moltissime reti private delle grandi imprese (intranet) dove gli indirizzi reali sono, per cos dire, incapsulati e trasportati in maniera tale che l'indirizzo riconosciuto dai siti Internet è quello corrispondente all'uscita dal « tunnel » costituito dall'intranet.

Altre eccezioni dipendono dal desiderio di alcuni utenti di celare il loro reale indirizzo sul *net*. Così, si sono sviluppati dei siti di « anonimizzazione », il cui scopo è di sostituire l'indirizzo IP reale di un utente con un altro indirizzo. In questo caso, non è possibile conoscere la localizzazione geografica del cliente del fornitore d'accesso perché il suo indirizzo non può più essere riconosciuto: l'unica localizzazione conosciuta potrebbe essere quella del « sito d'anonimizzazione »: ma ciò non presenta interesse nella specie.

*Esame delle soluzioni proposte da parte dei prestatori specializzati.* — Tutte le soluzioni proposte si fondano sulla gestione delle informazioni geografiche dei siti che dispongono di uno o più indirizzi permanenti. Queste basi sono costituite in parte basandosi sulle informazioni ottenute dai servers DNS e in parte grazie alle informazioni raccolte dagli stessi prestatori.

*Infosplit.* — I consulenti hanno potuto constatare che Infosplit non era in grado di localizzare geograficamente gli utenti di AOL France il cui server è situato negli Stati Uniti per le ragioni sopra ricordate.

*NetGeo.* — Poggiante su dei principi simili a quelli d'Infosplit, nemmeno questo sistema permette di localizzare gli internauti che utilizzano una rete per la quale il fornitore d'accesso attribuisce indirizzi IP dinamici che non corrispondono alla localizzazione geografica reale dell'utente.

*Cyber Locator.* — Questa soluzione si basa sulla gestione dei dati geografici ottenuti a partire dai sistemi di localizzazione satellitare (GPS). Essa è totalmente inadatta al caso di specie, perché sono rari gli internauti che dispongono di una periferica GPS accoppiata con la loro postazione di lavoro.

*La dichiarazione sul proprio onore della sua nazionalità da parte dell'internauta.* — Poiché, a causa delle precitate eccezioni, nessuna tecnica di filtraggio permette di rintracciare la totalità degli internauti francesi o di quelli connessi a partire dal territorio francese, il collegio dei consulenti ha esaminato l'opportunità di far sottoscrivere una dichiarazione sul proprio onore della nazionalità da parte dell'internauta. Questa dichiarazione potrebbe essere sottoscritta al momento dalla prima connessione al sito contestato, nella specie al sito di vendite all'asta di Yahoo, da parte di un internauta il cui indirizzo IP appartenga ai casi eccezionali sopra ricordati. Un messaggio (*cookie*), registrato sulla « postazione di lavoro » dell'internauta, potrebbe evitargli di dover rinnovare la sua dichiarazione ogni volta che si connette.

*La gestione da parte di Yahoo! Inc. della nazionalità.* — Si tratta qui del secondo punto della problematica: cosa fare, una volta che la nazionalità o il luogo di localizzazione della postazione di lavoro siano conosciuti?

Le misure da prendere dipendono dal caso di specie: esse non possono essere generalizzate per tutti i siti ed i servizi del *net*. Nella specie, il sito da prendere in considerazione è « *pages.auctions.Yahoo.com* »: esso è ospitato da GeoCities, IP 216.115.104.70, localizzazione 37°, 352 di latitudine nord, 121°, 958 di latitudine ovest, rete GeoCities registrata da Yahoo 3400 Central Expressway, Suite 201, Santa Clara CA 95051.

Questo è un sito di vendite all'asta di oggetti di vario tipo e non esclusivamente nazista. La caratteristica di questo tipo di siti è di permettere all'internauta di trovare facilmente gli oggetti che cerca. Risulta che, per rispettare le prescrizioni della decisione del 22 maggio 2000, Yahoo! non deve permettere agli internauti di nazionalità francese o che si collegano a partire dal territorio francese di collegarsi agli oggetti in questione. Pertanto, se, a seguito di una ricerca formulata da un internauta francese, uno o più oggetti nazisti o descritti come tali dal loro proprietario siano stati selezionati dal motore di ricerca, essi devono rimanere nascosti all'internauta ed esclusi dal risultato della ricerca.

Ma, evidentemente, non è possibile per Yahoo! escludere *a priori* quegli oggetti che non siano stati descritti dal loro proprietario come originari dell'epoca nazista o le cui caratteristiche non siano state rese note a Yahoo. Le verifiche operate dal collegio dei consulenti hanno confermato che numerosi oggetti nazisti erano sicuramente presentati come tali dal loro proprietario. Una soluzione più radicale è ugualmente possibile. Sarebbe sufficiente che il motore di ricerca non eseguisse le richieste, trasmesse nell'*URL*, contenenti la parola « nazi » e provenienti da internauti riconosciuti come francesi o dichiaratisi tali.

*La domanda diretta contro Yahoo! Inc..* — « *Descrivere le informazioni veicolate dal net che permettono di determinare l'origine geografica delle chiamate* ».

il protocollo Internet (IP) associa l'indirizzo IP dell'emittente e quello del destinatario a ciascun pacchetto di informazioni trasmesse. Il destinatario è così in grado di conoscere l'indirizzo IP dell'emittente. Esistono tre classi di indirizzi IP, la cui descrizione figura nell'allegato P. La prima parte di questo indirizzo permette di identificare la rete e la sottorete alla quale appartiene il fornitore d'accesso alla rete dell'emittente. Queste reti possono essere nazionali o multinazionali.

Secondo l'Associazione Francese dei Fornitori di Accesso (AFA), si può stimare che l'80% degli indirizzi attribuiti dinamicamente dai membri di questa Associazione siano identificabili come francesi. *A contrario* non lo sono il 20%. Tra le informazioni veicolate sul *net*, solo gli indirizzi IP degli emittenti permettono di determinare l'origine geografica delle chiamate. L'80% degli indirizzi attribuiti dinamicamente da parte dei fornitori d'accesso membri dell'AFA possono essere identificati come francesi.

Ma conviene precisare che l'origine geografica di cui si ha contezza è quella del sito del fornitore d'accesso chiamato dall'internauta: niente impedisce ad un utente di chiamare dalla Francia, per telefono, un fornitore d'accesso il cui numero di telefono è straniero. In questo caso, l'indirizzo IP attribuito dinamicamente avrà tutte le caratteristiche per essere identificato come straniero. È egualmente possibile ad uno straniero chiamare un fornitore d'accesso situato in Francia e di vedersi attribuire così un indirizzo IP francese. Tuttavia si può stimare, allo stato, che più del 70% degli indirizzi IP degli internauti residenti sul territorio francese possono essere identificati come francesi.

I consulenti sottolineano che niente permette di dire che sarà sempre così in avvenire. La cd. incapsulazione si sviluppa, i fornitori di servizi e di accesso s'internazionalizzano e gli internauti cercano sempre più di proteggere la loro vita privata.

« *Dire se altre informazioni, provenienti in modo particolare dagli operatori telefonici o dai cablo-operatori, potrebbero essere utilizzate sia dai fornitori d'accesso, sia dagli ospitanti i siti destinatari per determinare l'origine delle chiamate e, se sì, descriverle* ».

Si tratta qui di informazioni veicolate dagli operatori delle telecomunicazioni e dai cablo-operatori ma non circolanti sul *net*. Di conseguenza i siti destinatari non possono conoscerle. Gli operatori di telecomunicazioni francesi trasmettono sistematicamente il numero di telefono del chiamante al terminale del chiamato. Questa informazione non è utilizzabile in tempo reale dal fornitore dell'accesso. Essa è conservata temporaneamente in un archivio per permettere delle ricerche ulteriori. È così possibile conoscere, *a posteriori*, dopo l'analisi storica delle connessioni, quale è stato in un momento preciso, il numero del chiamante al quale è stato attribuito questo o quel numero di indirizzo IP e viceversa. Anche i cablo-operatori possono, su richiesta ma *a posteriori*, collegare un indirizzo IP che essi hanno attribuito in un certo momento con il sito locale di un determinato cliente.

« *Descrivere le procedure di filtraggio che possono essere adottate da parte della Società Yahoo per impedire l'accesso agli internauti operanti a partire dal territorio francese a delle rubriche che potrebbero essere giudicate illecite da parte delle autorità giudiziarie francesi*.

*Nell'ipotesi in cui nessuna soluzione tecnica potesse garantire un filtraggio al 100%, fornire tutti gli elementi tecnici e di fatto che permet-*



tano d'apprezzare l'entità del filtraggio suscettibile d'essere ottenuto da ciascuna delle procedure di filtraggio descritte dai consulenti

*Più in generale, fornire tutti gli elementi tecnici e di fatto che permettano al Tribunale di far rispettare le restrizioni d'accesso ordinate nei confronti di Yahoo Inc ».*

I consulenti considerano che affinché una soluzione tecnica sia efficace, è necessario che essa sia adattata al caso di specie. Le Società Yahoo! esercitano numerosi servizi (allegati G) sul *net*: che vanno dalle pagine personali (GeoCities) all'astrologia (Yahoo astrology), passando per la finanza, ecc. La maggior parte di questi siti non sembrano non sembrano toccati dalla presente controversia. Le decisioni del tribunale e i ricorsi riguardano con precisione soltanto il sito di vendita all'asta. Nei confronti degli altri siti e servizi di Yahoo! nessuna doglianza risulta formulata con sufficiente precisione per permettere ai consulenti di proporre soluzioni tecniche operative *ad hoc*.

Di conseguenza i consulenti limiteranno, allo stato, le loro risposte al caso del sito di vendita all'asta « Yahoo auctions ». Essi scarteranno egualmente l'esame delle altre misure tecniche suscettibile d'essere imposte a terzi non parti nella procedura. Peraltro, né i servers *Proxy*, né il settaggio dei programmi di navigazione degli internauti esulano dal compito affidato dal Tribunale.

*Risposta dei consulenti Laurie e Wallon.* — Questi consulenti rilevano, che allo stato attuale dello sviluppo di Internet:

1) le cifre fornite dall'AFA, incrociate con la loro esperienza personale, permettono a questi consulenti di stimare al 70% gli indirizzi IP dei francesi o residenti sul territorio francese suscettibili di essere correttamente identificati da parte dei prestatori specializzati come Info-Split, GeoNet ed altri, facendo leva su basi di dati specializzate;

2) Yahoo! procede ad un inserimento di *banners* pubblicitari mirati agli internauti che questa Società considera come francesi e che essa dispone dunque dei mezzi tecnici che permettono di individuarli;

3) circa il 30% degli indirizzi IP assegnati a francesi non possono essere identificati correttamente con le tecniche citate;

4) numerosi siti, che riguardano nella maggior parte dei casi la difesa nazionale (crittografia) non autorizzano l'accesso a certe pagine del sito o lo scarico dei programmi se non dopo aver sollecitato una dichiarazione di nazionalità all'internauta;

5) i *cookies* sono una pratica corrente e permettono di evitare che certe informazioni siano richieste nuovamente ogni volta che l'internauta consulta un sito; chi vuole distruggere questi *cookies* o impedire la loro registrazione sa perfettamente che le sue consultazioni saranno più lunghe sui siti che li hanno inviati.

6) gli oggetti nazisti sono generalmente descritti come tali da parte dei venditori con la dizione « nazi » e la loro descrizione viene considerata come un argomento promozionale di vendita.

Di conseguenza questi consulenti considerano che, a completamento dell'identificazione geografica già praticata da Yahoo! per indirizzare la sua pubblicità, converrebbe far sottoscrivere all'internauta, il cui indirizzo IP è ambiguo, una dichiarazione di nazionalità. Questa dichiarazione sull'onore riguarderebbe soltanto gli internauti il cui indirizzo IP non può essere identificato come assegnato da un ISP francese (come

per gli ISP multinazionali come AOL, gli indirizzi provenienti da un sito di anonimizzazione o dall'incapsulazione di un indirizzo attribuito da un server intranet). Questa dichiarazione potrebbe essere sottoscritta, a discrezione di Yahoo!, sia sulla pagina d'accoglienza del suo sito di vendita, sia solamente nel caso in cui si tratti di una ricerca di oggetti nazisti o se la parola « nazi » figura nella richiesta dell'utente, subito prima che la richiesta sia trattata dal motore di ricerca.

In queste condizioni, questi consulenti ritengono che non si può ragionevolmente sostenere che ciò avrebbe degli effetti negativi sulle prestazioni e i tempi di risposta del server che ospita il sito delle vendite all'asta di Yahoo. L'abbinamento delle due procedure: identificazione geografica dell'indirizzo IP e dichiarazione della nazionalità, permetterebbe probabilmente di raggiungere un tasso di filtro prossimo al 90%.

*Risposta del consulente Vinton Cerf.* — Riprendiamo qui la parte dissenziente del parere del consulente Vinton Cerf così come da lui espressa [in inglese nel testo accompagnato da una traduzione libera in francese alla quale si fa qui riferimento]

« è stato suggerito che gli internauti precisino dov'essi si trovano su richiesta del server *Web*, Yahoo.fr o Yahoo.com. Questa soluzione presenta numerosi inconvenienti.

L'uno è che gli internauti possono mentire deliberatamente. L'altro è che ciascun internauta dovrà essere interrogato per conoscere la sua localizzazione geografica perché il server non ha nessun mezzo per determinare *a priori* se l'internauta è francese o se risiede sul territorio francese.

Alcuni internauti considerano ciò come un attentato alla loro vita privata. Io non sono completamente al corrente delle disposizioni che garantiscono la protezione della *privacy* nell'Unione Europa, ma si potrebbe opinare che domandare queste informazioni violi il diritto al rispetto della *privacy* degli internauti europei, ivi compresi quelli francesi.

Se la richiesta si fonda soltanto sulla decisione di un tribunale francese, ci si potrebbe inoltre domandare perché mai gli altri utenti del resto mondo dovrebbero assoggettarvisi.

Un'altra critica all'idea di domandare agli utenti la loro localizzazione è che ciò dovrebbe essere ripetuto per ogni sito del *Web* al quale accede l'internauta e Yahoo non può obbligare tutti i siti a fare questa domanda.

Certo, si può immaginare che la domanda sulla sua localizzazione possa essere posta quando un utente contatta il sito Yahoo.com e che un *cookie* potrebbe essere lanciato sul disco fisso dell'internauta. Lo stesso *cookie* sarebbe utilizzato per conoscere la localizzazione ad ogni nuova visita dei siti Yahoo. La difficoltà nasce però dal fatto che i *cookies* sono considerati da molti come un attentato alla vita privata, così molti internauti eseguono il settaggio del loro programma di navigazione per rifiutare i *cookies* sul loro disco oppure li cancellano dopo ciascun accesso a Internet: in questo caso la domanda a proposito della localizzazione sarà riformulata ogni volta che l'internauta visita un sito controllato da Yahoo. D'altro canto, Yahoo non ha i mezzi per costringere un sito che non è sotto il suo controllo a domandare la localizzazione o a consultare il *cookie*. Con tutta evidenza, se venisse detto indiscriminatamente ad ogni sito di ricercare il *cookie* collocato nei siti Yahoo, ciò, renderebbe più vulnerabile ogni internauta.

In questo quadro e per molte altre ragioni non sembra molto efficiente far affidamento sulla localizzazione geografica per imporre il filtraggio così come viene indicato nella decisione del tribunale ».

Atteso che risulta dalle suddette conclusioni che la localizzazione fisica di un internauta è possibile a partire dall'indirizzo IP;

Atteso che Yahoo! Inc. tenta di rendere queste conclusioni totalmente inoperanti opponendo il contenuto di una nota separata di uno dei consulenti, il signor Vinton Cerf;

Atteso peraltro che innanzitutto all'udienza di discussione dedicata all'audizione dei consulenti, il signor Vinton Cerf ha ammesso la fattibilità di questa localizzazione geografica nei termini e alle condizioni della relazione e nelle proposte che figurano nella detta relazione di cui ha approvato il contenuto;

Atteso inoltre che la sua nota separata del 5 novembre 2000, alla quale Yahoo! fa riferimento, non contraddice le conclusioni della relazione, ma che essa si limita, da una parte, a rilevare che « sarebbe scorretto ed in ogni caso tale da indurre in errore » affermare che sarebbe possibile determinare con un'alta affidabilità la localizzazione fisica di un indirizzo IP, laddove con la locuzione « alta affidabilità » si vuole evidentemente alludere ad un grado di affidabilità molto superiore a quello indicato dalla relazione, che è dell'ordine del 70%, e, dall'altra parte (ciò che il collegio di consulenti ha peraltro ammesso unanimemente) che la risposta fornita su questo punto non poteva che concernere il sito di vendite all'asta di oggetti nazisti e che non poteva costituire oggetto di estrapolazioni nei riguardi di siti e servizi sotto il controllo di Yahoo;

Atteso che conviene rilevare, d'altronde, che Yahoo Inc. pratica già l'identificazione geografica degli internauti francesi o di quelli operanti a partire dal territorio francese che visitano il suo sito di vendita all'asta. in quanto essa procede sistematicamente ad un inserimento di *banners* pubblicitari in lingua francese destinati a questi internauti e che dunque essa ha i mezzi per rintracciare; che Yahoo Inc. non potrebbe validamente sostenere che si tratterebbe nella specie dell'utilizzazione di una « tecnologia grossolana » senza alcuna affidabilità, salvo a ritenere che Yahoo Inc. abbia deciso di spendere del denaro in pura perdita o di ingannare i suoi inserzionisti sull'attualità dei servizi e delle prestazioni che essa si è impegnata ad offrire loro: ciò che non sembra costituire il caso di specie;

Atteso che, a completamento dell'identificazione geografica (di cui è stato appena dimostrato che essa è già praticata da Yahoo Inc.), la relazione dei consulenti suggerisce di far sottoscrivere a quegli internauti il cui indirizzo IP è ambiguo (per passaggio attraverso un anonimizzatore [sito che garantisce l'anonimato] o per attribuzione dell'indirizzo IP da parte di AOL COMPUSERVE, che non tiene conto del paese d'origine dell'abbonato) una dichiarazione di nazionalità, ma più propriamente una dichiarazione relativa all'origine geografica dell'internauta, la quale potrebbe essere richiesta da Yahoo Inc. sia al momento della consultazione della pagina d'accoglienza, sia nel caso della ricerca di oggetti nazisti, qualora la parola « nazi » figura nella richiesta dell'utente e appena prima che la richiesta sia trattata da parte del motore di ricerca.

Atteso che i consulenti, che contestano le allegazioni di Yahoo Inc. relative agli effetti negativi che un controllo siffatto avrebbe sulle prestazioni e il tempo di risposta del server che ospita il sito di vendita all'a-

sta, stimando che la combinazione delle due procedure, identificazione geografica e dichiarazione di nazionalità, consentono di raggiungere un tasso di filtraggio prossimo al 90%

Atteso che, trattandosi dell'ottimizzazione del filtraggio grazie a parole-chiave associate, i consulenti, nel corso dell'udienza di discussione, hanno espresso l'opinione che, per ottimizzare questo filtraggio, sarebbe senza dubbio necessario selezionare una dozzina di parole associate agli operatori di ricerca documentaria o di ricerca di stringhe di caratteri « AND », « OR », « NOT »;

Atteso che, a completamento di queste misure suggerite dai consulenti, occorre aggiungere il controllo da parte di Yahoo del luogo di consegna degli oggetti acquistati alle aste;

Atteso, in effetti, che la visita di un sito di vendite all'asta di oggetti nazisti non è esclusivamente conoscitiva, ma che il suo scopo è spesso l'acquisto di oggetti, e che, di conseguenza, se Yahoo non ha avuto la possibilità d'identificare con certezza l'origine geografica, magari francese, dell'internauta, tuttavia essa avrà, conoscendo il luogo di collegamento, il potere d'impedirne la consegna;

Atteso infine che in base alla versione linguistica del programma di navigazione, Yahoo Inc. potrebbe disporre d'una informazione complementare sulla nazionalità dell'internauta;

Atteso ch'essa sostiene tuttavia che l'utilizzazione di questa informazione richiederebbe per essa la modifica del programma di gestione dei suoi siti ed un aumento notevole delle corrispondenti risorse materiali; ch'essa aggiunge inoltre che il filtraggio dell'insieme di informazioni al livello del server *web* sarebbe prospettabile solo se fosse possibile assicurarsi che l'interdizione colpisca esclusivamente internauti francesi: diversamente (ciò che non sembra concepibile) si priverebbero gli altri internauti del mondo *web* delle informazioni pubblicate su questi stessi siti;

Atteso peraltro che è stato innanzi tutto dimostrato più sopra che essa dispone dei mezzi tecnici operativi di filtraggio;

Atteso inoltre ch'essa non dimostra, mercé l'ausilio di uno studio prospettivo convincente, che gli adattamenti tecnici resi necessari dal controllo dell'accesso alle vendite all'asta di oggetti nazisti induca un aumento notevole delle risorse materiali occorrenti;

Atteso che, in ogni caso, la Società Yahoo si è offerta di collaborare con le parti ricorrenti e che essa dà così atto di essere disposta ad adottare un sistema di controllo con il loro aiuto, affermando di averne sempre rispettato la battaglia, talché, quando un sito lesivo le venga segnalato dalle stesse ricorrenti, essa, alla necessaria condizione che tale sito sia manifestamente destinato ad utenti francesi, possa procedere all'eliminazione; che per provare la sua buona fede essa dichiara di aver negato ospitalità al *Protocollo dei Saggi di Sion*, considerando sufficiente, come collegamento di questo documento con la Francia, la lingua dell'opera;

Atteso che, con un po' di buona volontà, la Società Yahoo potrà convincersi dell'utilità di estendere questo criterio di collegamento alle fotografie e alle descrizioni di oggetti rappresentanti simboli del nazismo;

Atteso che, secondo le informazioni che figurano nella relazione dei consulenti per iniziativa delle parti ricorrenti e che sono state seriamente contestate, la Società Yahoo rifiuta già da adesso nel suo servizio di vendita all'asta le vendite di organi umani, di droghe, di opere o oggetti in rapporto con la pedofilia, di sigarette, animali viventi: tutti tipi di vendita

ch'essa esclude d'ufficio e a giusto titolo dal beneficio del Primo Emendamento della Costituzione Americana che garantisce la libertà d'opinione e d'espressione.

Atteso che con molta certezza le costerebbe assai poco estendere il regime di esclusione ai simboli del nazismo, laddove tale iniziativa avrebbe il grande merito di soddisfare un'esigenza etica e morale condivisa da tutte le società democratiche;

Atteso che la combinazione dei mezzi tecnici messi a sua disposizione e delle iniziative ch'essa stessa potrebbe prendere semplicemente in nome della morale pubblica le offrono di conseguenza la possibilità di obbedire alle prescrizioni contenute nell'ordinanza del 22 maggio 2000, sia che si tratti del filtraggio d'accesso al servizio di vendita all'asta di oggetti nazisti, sia del servizio concernente l'opera *Mein Kampf*, ricompresa nella formula dell'ordinanza citata sotto il disposto « e di ogni altro servizio che costituisce un'apologia del nazismo »;

Atteso che un termine di tre mesi sarà cionondimeno concesso per prestare ossequio a questa ordinanza;

Atteso che, decorso tale termine essa obbligata a pagare una penale di 100.000 franchi per ogni giorno di ritardo fino alla definitiva esecuzione.

*Sulla domanda diretta contro Yahoo France.* — Atteso che la relazione dei consulenti precisa e suggerisce:

« verificare se Yahoo France ha correttamente eseguito le prescrizioni della nostra ingiunzione contenuta nell'ordinanza del 22 maggio 2000 »

laddove l'ordinanza 22 maggio 2000 statuisce a questo riguardo:

« Ordiniamo alla Società Yahoo! Inc. di adottare tutte le misure idonee a dissuadere e a rendere impossibile su Yahoo.com qualsiasi consultazione del servizio di vendita all'asta o di ogni altro sito o servizio che costituiscono un'apologia del nazismo o una negazione dei crimini nazisti.

Ordiniamo alla Società Yahoo! France di preavvisare ogni internauta che accede a Yahoo fr., ancor prima che egli faccia uso del collegamento che gli permette di proseguire le sue ricerche su Yahoo.com, che se il risultato della sua ricerca, sia a partire da una cd. arborescenza, sia a partire da parole chiave, lo conduca a puntare su siti, pagine o forums il cui argomento e/o contenuto costituiscono una violazione della legge francese (com'è nel caso della consultazione di siti che facciano l'apologia del nazismo e/o esibiscano uniformi, insegne, emblemi che richiamano quelli che sono stati indossati o esibiti dai nazisti), od offrano in vendita oggetti e opere la cui vendita è strettamente interdetta in Francia, egli deve interrompere la consultazione del sito in questione salvo ad incorrere nelle sanzioni previste dalla legislazione francese o a rispondere alle iniziative giudiziarie promosse nei suoi confronti ».

Per dare esecuzione alle prescrizioni di questa ordinanza Yahoo! France:

1) ha modificato e completato le condizioni di utilizzazione che sono accessibili cliccando sul *link* « sapere tutto su Yahoo! », che figura in basso a ciascuna delle pagine del sito, Inoltre; è stato aggiunto il paragrafo seguente: « Infine, se nel corso di una ricerca condotta su *www.Yahoo.fr* a partire da una arborescenza o da parole chiave, il risultato vi conduce a puntare su siti, pagine o forum il cui argomento e/o contenuti costituiscono una violazione della legge francese, considerato particolarmente il fatto che Yahoo.fr non è in grado di controllare il conte-

nuto di questi siti e delle fonti esterne (ivi compresi i contenuti segnalati sugli altri siti e servizi di Yahoo nel mondo), voi siete in obbligo d'interrompere la vostra ricerca del sito in questione, salvo incorrere nelle sanzioni previste dalla legislazione francese o rispondere a iniziative giudiziarie a vostro carico »;

2) ha inserito, per l'ipotesi di una ricerca per arborescenza (per categorie), un'avvertenza così redatta: « *Avvertenza: proseguendo la vostra ricerca su Yahoo! US voi potreste essere condotti a consultare siti revisionisti il cui contenuto costituisce una violazione della legge francese e la cui consultazione, se proseguita, è passibile di sanzioni* ».

È stato tuttavia constatato che le condizioni di utilizzazione di Yahoo! non erano sistematicamente inserite al momento della prima connessione al sito e che inoltre il *link* « sapere tutto su Yahoo! » non evocava necessariamente l'accesso alle condizioni generali di utilizzazione. In compenso, l'avvertenza era sistematicamente inserita nel quadro di una ricerca per categorie (ad es., « olocausto »). È tecnicamente possibile a Yahoo! France rendere obbligatorio l'inserimento delle sue condizioni d'utilizzazione al di fuori del momento della prima connessione di un utente sul suo sito. Yahoo! potrebbe ugualmente, a completamento o in sostituzione della misura precedente, provocare l'inserimento sistematico dell'avvertenza citata *sub* 2) dal momento in cui è attivato il collegamento verso Yahoo.com. Ma su quest'ultimo punto, Yahoo! ha fatto valere che queste non erano le prescrizioni dell'ordinanza: in queste condizioni spetta al tribunale interpretare la propria decisione. Contrariamente a ciò che sostiene Yahoo! « *preavvisare ogni internauta che accede a Yahoo fr., ancor prima che egli faccia uso del collegamento* » può significare che l'avvertenza deve essere inserita ogni volta che il collegamento è attivato.

Atteso che Yahoo! France sostiene di aver perfettamente dato esecuzione alle prescrizioni della nostra ordinanza del 22 maggio 2000, modificando il collegamento denunciato dalle parti ricorrenti, sia inserendo l'avvertenza menzionata nell'ordinanza su più collegamenti, sia rammentando agli internauti le condizioni di utilizzo del servizio, rese accessibili agli utenti dal momento che essi si connettono a Yahoo.fr e consultabili su tutte le pagine di Yahoo.fr dal 3 novembre 2000, sia modificando le condizioni generali di utilizzazione del servizio con l'inserimento di un messaggio che va anche oltre le prescrizioni dell'ordinanza del 22 maggio 2000 (e ciò ai sensi del nuovo articolo 6.2);

Atteso che le iniziative di Yahoo! France sono tecnicamente tali da obbedire a gran parte delle prescrizioni della nostra ordinanza del 22 maggio 2000, con la riserva tuttavia, che l'avvertenza sia menzionata ogni volta che il collegamento è attivato e lo sia prima che l'internauta faccia uso del collegamento.

*Sulle altre domande formulate contro Yahoo France.* — Atteso che non v'è materia per la procedura d'urgenza, trattandosi di ricorsi della LICRA, dell'UEJF e dal MRAP, miranti a veder ingiungere sotto penale a Yahoo! France di sopprimere ogni collegamento tra il sito Yahoo.fr e i siti appartenenti direttamente od indirettamente a Yahoo! Inc. fino a che Yahoo! Inc. non abbia adempito alle sue obbligazioni, considerata la serietà della contestazione da parte di Yahoo! France: contestazioni di nostra competenza esclusiva.

P.Q.M. — Decidendo pubblicamente in prima istanza con ordinanza adottata in contraddittorio,

— rigettiamo l'eccezione d'incompetenza riproposta da parte di Yahoo! Inc;

— ordiniamo a Yahoo! Inc di dare attuazione entro 3 mesi dalla notificazione della presente ordinanza alle prescrizioni contenute nella nostra ordinanza del 22 maggio 20000: ciò a pena di 100.000 franchi per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno seguente la data di scadenza dei tre mesi;

— affidiamo, con anticipo di spese a carico di Yahoo! Inc., al signor Wallon, 19, rue D. 75016 Parigi, Tel. 01-47.55.XX.XX, Fax 01.47.55.XX.XX, il compito di redigere una consulenza sulle condizioni d'esecuzione delle prescrizioni della precitata ordinanza;

— fissiamo nella somma di 10.000 franchi la provvisoriale concernente le spese di consulenza che dovrà essere consegnata direttamente da parte di Yahoo! Inc: a mani del consulente entro un mese dalla presente ordinanza;

— statuimo che, in difetto della consegna della provvisoriale in questo termine perentorio, ce ne sia fatto rapporto;

— diamo atto a Yahoo! Inc. della sua decisione di sopprimere l'ospitalità del *Protocollo dei Saggi di Sion*;

— constatiamo che Yahoo! France ha ottemperato in gran parte allo spirito e alla lettera della decisione del 22 maggio recante l'ingiunzione nei suoi confronti;

— le ordiniamo tuttavia di far apparire l'avvertenza agli internauti prima che questi facciano uso del collegamento con Yahoo.com , e ciò entro due mesi dalla notificazione della presente decisione;

— condanniamo Yahoo! Inc. a pagare a ciascuna delle parti ricorrenti la somma di 10.000 Franchi *ex art.* 700 del nuovo Codice di Procedura Civile;

— statuimo che non debba farsi applicazione delle disposizioni precisate nei confronti di Yahoo! France;

— ci riserviamo la liquidazione dell'eventuale penale;

— statuimo che non debbano essere prescritte altre misure in via d'urgenza sulle altre domande formulate contro Yahoo! France;

— poniamo le spese a carico di Yahoo! Inc., ad eccezione di quelle che sono state originate dalla domanda formulata contro Yahoo! France, che resteranno provvisoriamente a carico di ciascuna delle parti.

#### 1. LA VICENDA GIUDIZIARIA.

### LA MAGISTRATURA SFIDA INTERNET. A MARGINE DI UN CASO FRANCESE, MA NON SOLO...

**L**a decisione del *Tribunale di Grande Istanza* di Parigi del 20 novembre 2000, che qui si pubblica, costituisce in realtà l'esito, se non la conclusione, di una più ampia vicenda giudiziaria che va di necessità almeno succinta-

mente riassunta nelle sue precedenti diverse tappe, prima di procedere a qualche considerazione di commento, tentandosi altresì di trarre dalla vicenda in questione eventuali utili indicazioni anche per il contesto italiano.

Alla base di tutto si pongono, infatti, i ricorsi della *Ligue Internationale contre le Racisme et l'Antisémitisme* (LICRA), dell'*Union des Etudiants Juifs de France* (UEJF) ed in seguito anche del *Mouvement contre le Racisme, l'Antisémitisme et pour la Paix* (MRAP), miranti ad ottenere, da parte di Yahoo! Inc., nella sua qualità di fornitore di servizi tramite Internet, la cessazione, su tutto il territorio francese, di ogni tipo di offerta di oggetti e di rappresentazione a contenuto antisemita (messaggi, immagini, testi, oggetti, reliquie, insegne, emblemi etc.), e, da parte di Yahoo! France, nella sua qualità di intermediario tecnico per l'accesso alla Rete, la rimozione della possibilità di fruire dei predetti servizi<sup>1</sup>.

Argomentando, in particolare, in base al fatto che: « *L'esposizione di oggetti nazisti, ai fini di una loro vendita, costituisce una violazione della legge francese (...) ma ancor più un'offesa alla memoria collettiva del paese* »<sup>2</sup>, lo stesso Tribunale parigino, con ordinanza del 22 maggio 2000, aveva già condannato Yahoo! Inc. a: « *ad adottare tutte le misure necessarie al fine di dissuadere e rendere impossibile qualunque tipo di consultazione su Yahoo.com del servizio di offerta e vendita di oggetti nazisti e di tutti gli altri siti che rappresentano « apologia » del nazismo o « negazione » dei crimini nazisti* »<sup>3</sup>.

Peraltro, la questione era stata rinviata al 24 luglio 2000, allo scopo preciso di offrire agli intimati due mesi di tempo per proporre le misure tecniche idonee a far fronte alle statuizioni dell'ordinanza. All'udienza precipitata, tuttavia, le difese risultarono imperniate sull'opposto assunto dell'impossibilità tecnica di dare corso a quelle statuizioni.

Di qui la successiva decisione del Tribunale, assunta l'11 agosto 2000, di fare luogo ad una consulenza tecnica, affidata ad un collegio di esperti internazionali<sup>4</sup>, al fine preciso d'indicare « *le procedure di « filtraggio » che si sarebbero potute adottare da parte della società Yahoo! Inc. per impedire l'accesso agli internauti: sistemi operanti sul territorio francese nei confronti di quelle « rubriche » giudicate come « illecite » da parte delle autorità giudiziarie francesi* ».

<sup>1</sup> Si denunciavano in particolare l'offerta e la vendita di migliaia di oggetti ed insegne rievocanti il Terzo Reich tramite il servizio di offerta in linea « *Auction* » (<http://auctions.yahoo.com>), e l'ospitalità accordata, tramite il servizio *Geocities* (<http://www.geocities.com>), a molte pagine antisemite, tra cui *Mein Kampf* e il *Protocollo dei Saggi di Sion*. Non si mancava inoltre di sottolineare come tali servizi svolgessero con superficialità tale loro attività, banalizzando l'ideologia nazista, noncuranti del grave illecito che stavano commettendo (cfr. particolarmente il ricorso dell'UEJF, all'URL: <http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/ctil/tgiparis20000522-asg.htm#texte>, consultato il 4.3.01, così come gli altri URL a cui si fa riferimento in queste osservazioni).

<sup>2</sup> Le disposizioni francesi rilevanti al proposito sono l'art. 645-1 del codice penale, che sanziona il porto o l'esibizione di uniformi, insegne od emblemi rievocanti quelli di organizzazioni o persone responsabili di crimini contro l'umanità, e l'art. 24-bis della legge del 29 luglio 1881 che sanziona il ed negazionismo.

<sup>3</sup> Questa decisione può leggersi all'URL: <http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/ctil/tgiparis20000522.htm>.

<sup>4</sup> Gli esperti in questione vennero individuati nelle persone di François Wallon, esperto giudiziario in informatica, Vinton Cerf, uno dei padri di Internet ed uno dei teorizzatori del protocollo *TCP/IP* (il protocollo di trasmissione utilizzato su Internet) e Ben Laurie, consulente indipendente e membro fondatore dell'*Apache Software Foundation*.



## 2. LA CONSULENZA TECNICA.

Del contenuto essenziale della consulenza, la decisione annotata fornisce ampi riferimenti<sup>5</sup>. È però anche il caso di sottolineare quelle che a nostro avviso appaiono come caratteristiche particolari.

In primo luogo, sembra incontestabile che la consulenza non sortisca nella sostanza il suo scopo. In essa, infatti, si legge chiaramente che i provvedimenti suggeriti dagli esperti non avrebbero compiutamente soddisfatto le esigenze indicate dall'autorità giudiziaria precedente: ai due interrogativi di fondo costituiti, da un lato, dalla possibilità di identificare l'origine geografica e/o la nazionalità degli utenti di Internet, e, dall'altro, dalla possibilità di escluderli, una volta identificati, dall'accesso a determinate pagine o servizi, il collegio peritale oppone, rispettivamente, una risposta negativa ed una risposta perplessa. Sotto il primo aspetto, infatti, viene argomentato come la conoscibilità del nome di dominio e persino dell'indirizzo IP<sup>6</sup> non diano certezze assolute sulla localizzazione e l'identità dell'utente; sotto il secondo, viene denunciato il rischio che provvedimenti di esclusione indiscriminati, oltre ad essere in ogni caso aggirabili da utenti più smaliziati, possano risultare eccessivi<sup>7</sup>.

In secondo luogo, non può non notarsi come comunque, tra le misure preventive e repressive indicate, ne compare una che nulla ha a che vedere con una procedura di filtraggio, se si considera quest'ultima come basata esclusivamente su caratteristiche tecniche ed oggettive. Il collegio (*rectius*: la sua maggioranza, avendo il consulente Vinton Cerf, come si dirà tra breve, fatto constare il suo sostanziale dissenso) perviene infatti a suggerire, come complemento alle misure di carattere tecnico, una (si starebbe per dire molto candida) richiesta di autocertificazione all'utente, con tutti gli intuitivi margini di alea che un tale sistema può comportare.

La consulenza presenta poi un grande interesse, sia pure solo nella sua parte *dissenting*, per l'apertura su problematiche più generali, rispetto alle quali il consulente Vinton Cerf ritiene di manifestare forti dubbi, specie a proposito della legittimità della menzionata richiesta di autocertificazione: dubbi che tuttavia saranno lasciati completamente cadere dal giudice francese.

La consulenza perviene infine a mettere in chiara luce il carattere alquanto avventuroso delle prescrizioni intese al filtraggio statuite nella precedente ordinanza, adottate cioè senza la piena consapevolezza della loro reale portata ed efficacia.

<sup>5</sup> La relazione dei consulenti può comunque leggersi all'URL: [http://www.legalis.net/jnet/2000/actualité\\_11\\_2000.htm](http://www.legalis.net/jnet/2000/actualité_11_2000.htm).

<sup>6</sup> Sulla funzione identificativa degli indirizzi IP (*Internet Protocol*) e dei cd. *Domain Name*, nonché del corrispondente *Domain Name System (DNS)*, oltre a quanto perspicuamente argomentato nell'ordinanza, si consenta il rinvio a P. Co-

STANZO, *Internet (Diritto pubblico)*, in *Digesto IV Edizione Discipline Pubblicistiche*, Aggiornamento, 354.

<sup>7</sup> Ad es. escludendo anche la visione di siti antinazisti rintracciabili con la parola chiave « nazi », ma anche, a ben vedere, di siti, analogamente rintracciabili, rievocanti più in generale la storia tedesca del periodo.

### 3. LA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE.

Ma, sull'effettivo peso avuto dalla consulenza ai fini dell'emissione dell'ordinanza che si pubblica, sarà necessario nel prosieguo aggiungere ancora qualche osservazione. È opportuno ora invece fare cenno all'altra pregiudiziale questione che il Tribunale si è trovato a dover risolvere e che, a nostro avviso, al di là delle critiche più o meno interessate che la sua soluzione ha suscitato (non sorprendentemente negli Stati Uniti<sup>8</sup>) rappresenta almeno un'occasione mancata dalla giurisprudenza francese per confrontarsi con il fenomeno Internet nell'applicazione della legge penale.

Infatti, di fronte ad un fenomeno qualificato come criminoso e svolgentesi sulla Rete e connotato da sicuri elementi di estraneità all'ordinamento giuridico francese (in questo caso, tra gli altri, soprattutto, la localizzazione del server fornitore dei servizi incriminati), il Tribunale parigino non ha mostrato alcuna esitazione nel riconoscere la propria competenza.

Questa soluzione, poggiante all'evidenza sul criterio del *locus commissi delicti*, ha presupposto tuttavia la duplice affermazione del verificarsi almeno degli effetti lesivi nell'orbita giuridica dell'ordinamento francese<sup>9</sup> e — prima ancora — della lesività stessa dei fatti censurati. Quanto a questo secondo aspetto, è stato sufficiente rilevare che le fattispecie in contestazione ricadevano perfettamente nelle previsioni che vietano (e puniscono) in Francia la propaganda filonazista ed il cd. negazionismo, ossia la contestazione che gli efferati crimini compiuti dal regime nazista in nome dell'ideologia antisemita non siano stati davvero perpetrati o lo siamo stati solo marginalmente. Quanto al primo aspetto, il giudice francese ha invece argomentato sull'assunto che, permettendo « *la visualizzazione in Francia di questi oggetti e l'eventuale partecipazione di un internauta residente in Francia ad una tale offerta-vendita, Yahoo ! Inc. commette un illecito sul territorio francese* », derivandone pertanto che, essendo stato il danno « *subito in Francia, la nostra giurisdizione risulta essere competente* ».

Peraltro, sotto un profilo più generale, non può non ricordarsi che, proprio con riferimento ai *mass-media*, oltretutto trattarsi di criterio tradizionalmente riconnesso alla sovranità dell'ordinamento nazionale, si sia in presenza di una posizione che appartiene ad una giurisprudenza

<sup>8</sup> Ci si riferisce soprattutto alle reazioni dell'*Information Technology Association of America - ITAA*, che ha rimproverato all'ordinanza di ignorare nello stesso tempo la libertà di espressione e la natura planetaria di Internet. Altri più concretamente hanno invece paventato rischi per la libertà del commercio elettronico. Altri ancora hanno però obiettato che la Francia non avrebbe fatto altro che applicare un criterio corrente ed applicato nello stesso ordinamento da cui provenivano le critiche (Cristiane Féral-Schuhl cita nel commento di Silvie Rozenfeld all'ordinanza in parola consultabile all'URL: <http://www.legalis.net/jnet/commentaires/>

[comm\\_ord\\_yahoo\\_201100.htm](http://www.legalis.net/jnet/commentaires/comm_ord_yahoo_201100.htm)). Sull'attitudine, del resto, delle Corti americane a dare efficacia espansiva al diritto del loro ordinamento, richiama l'attenzione, con citazioni esemplari, M. GEIST, *The legal implications of the Yahoo! Inc. nazi memorabilia disput*, intervista pubblicata all'URL: <http://www.juriscom.net/en/unil/doc/yahoo/geist.htm>.

<sup>9</sup> Secondo l'art. 46 del nuovo codice di procedura civile (NCPC), in materia di delitti, la competenza appartiene al giudice del luogo dove il fatto delittuoso è stato commesso o alternativamente di quello dove si sono verificati gli effetti lesivi.

consolidata, essendo molti i casi in cui i tribunali francesi hanno riconosciuto la loro competenza sulla base del solo fatto che, ad esempio, pubblicazioni cartacee recanti informazioni od opinioni lesive erano state diffuse in Francia<sup>10</sup>.

Ora, senza discutere sulla giustificazione di un simile atteggiamento « autarchico », è comunque incontestabile che esso rifiuti *a priori* di tenere in qualsiasi modo conto delle caratteristiche di Internet, rendendo potenzialmente illimitati i casi, dapprima tutto sommato marginali, di applicazione extraterritoriale della legge penale francese, dato che, nel momento stesso in cui un determinato contenuto è diffuso attraverso Internet, esso, a motivo della natura transfrontaliera di questo mezzo di comunicazione, risulta accessibile e consultabile in ogni Paese collegato alla Rete (e quindi anche in Francia).

Sulla base poi di una mera considerazione statistica, non può non notarsi come il criterio sia potenzialmente idoneo a mettere in tensione ordinamenti giuridici tra loro, vuoi perché una « persecuzione » penale sistematica potrebbe essere percepita come un attentato alla sovranità nazionale di altri Stati, vuoi per il possibile ingenerarsi di duelli a distanza tra corti di diversi ordinamenti chiamate a decidere dai medesimi contendenti su identiche fattispecie<sup>11</sup>.

Per converso, si è costretti a riconoscere che, allo stato, una volta abbandonato il criterio tradizionale, non si possa fare affidamento su alternative univoche o, ciò che più conta, sufficientemente condivise. Questo problema rinvia ancora una volta a quello che per Internet è ormai divenuto una sorta di *refrain*, vale a dire la necessità di accordi su più larga scala e possibilmente di ordine planetario per la risoluzione preventiva non solo dei conflitti di giurisdizione, ma per la mutua assistenza giudiziaria e per la individuazione più solida di principi regolanti le attività e i contenuti della Rete.

#### 4. I PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE FRANCESE.

La pervicace volontà del Tribunale francese di porre un punto fermo all'intera questione può forse però maggiormente cogliersi nei contenuti dispositivi dell'ordinanza annotata. In realtà, non può sfuggirsi nemmeno al sospetto che una simile determinazione sia in gran parte animata oltre che dalla volontà di restaurare l'ordine violato, dal desiderio di affermare (vorremmo dire quasi in termini di sfida...) la prevalenza del « diritto » sulla « tecnica » (più prosaicamente, non darla vinta a Yahoo...) <sup>12</sup>.

<sup>10</sup> Alcuni casi esemplari nel senso accennato nel testo possono leggersi all'URL: <http://www.legalis.net>.

<sup>11</sup> In quest'ordine di idee, può forse già interpretarsi il tentativo di Yahoo Inc. di chiamare in suo aiuto la giurisdizione del suo Paese, di cui dà notizia L. THOUMYRE, *L'affaire Yahoo étudiée par la justice américaine*, consultabile all'URL: <http://www.juriscom.net/actu/achv/200012.htm>.

Tuttavia, come vi si riferisce, riportando l'opinione dell'avvocato della difesa Marc Lévy, difficilmente comunque Yahoo potrebbe con successo trincerarsi dietro una decisione favorevole della giustizia americana (nella specie l'autorità giudiziaria di San José) dal momento che i beni della sua filiale in Francia francese potrebbero essere aggrediti sul territorio francese.

<sup>12</sup> La vocazione pedagogica della deci-

Comunque sia, le indicazioni tecniche e non tecniche suggerite dal collegio peritale appaiono recepite nella loro interezza, nonostante il loro già considerato carattere approssimativo e opinabile quanto ad efficacia filtrante, a cui verosimilmente, nelle intenzioni del Tribunale, dovrebbero apportare un miglioramento le ulteriori prescrizioni immaginate, per così dire, d'ufficio: ossia, sul piano della prevenzione, l'utilizzazione della lingua francese come ulteriore criterio utilizzabile e, su quello repressivo, l'indirizzo di consegna degli oggetti acquistati (salvo a trascurare che le vendite non venivano effettuate da Yahoo Inc!, sibbene dai singoli gestori dei siti di vendita da quest'ultimo ospitati<sup>13</sup>!).

Più in generale, inoltre, pur tenendo nel debito conto la possibile obiezione che nella specie non ci si trova davanti ad un giudice intento a giudicare sul merito (penale) della questione ma competente solo in via cautelare, non ci si può esimere dal rilevare come comunque il problema della persecuzione in concreto dei comportamenti censurati sia rimasto fuori dal quadro, sia che si considerino i promotori diretti dei siti incriminati (residenti fuori dell'ordinamento francese), sia che se ne considerino i fruitori in Francia (tutti ancora, se del caso, da identificare).

Se poi si guarda all'ordinanza del Tribunale parigino come ad un provvedimento destinato ad impedire che un determinato reato sia portato ad ulteriori conseguenze, si scorge invece il tentativo, almeno per quanto ci riguarda, abbastanza inusitato di prevenire ed impedire (ai francesi) un'intera categoria di reati, di cui pertanto non può sfuggire il carattere generale e pararegolamentare: ciò che sembra costituire un'anomalia anche nell'ordinamento francese, ispirato al comune tradizionale principio di separazione dei poteri<sup>14</sup>, e che non a caso aveva già motivato il rigetto della domanda in un altro famoso caso promosso sempre dall'UEJF 12 giugno 1996<sup>15</sup>.

---

sione, è stata del resto apertamente dichiarata dallo stesso giudice che l'ha redatta Jean-Jacques Gomez nel corso della Conferenza internazionale su « *Proprietà intellettuale e Cyberspazio* », Stresa 4-5 maggio 2001.

<sup>13</sup> Questa puntuale osservazione si deve a V. SEDALLIAN, *A propos de l'ordonnance du Tribunal de grande instance de Paris du 20 novembre 2000*, consultabile all'URL: <http://www.juriscom.net/chr/2/fr20010112.htm>, che al proposito sottolinea efficacemente la differenza di situazione, ad es., con il sito *Amazon*, che vende direttamente la propria merce.

<sup>14</sup> Si veda, del resto, l'art. 5 codice civile francese che inibisce pronunzie di carattere generale o regolamentare al giudice.

<sup>15</sup> V. all'URL: <http://www.aui.fr/Affaires/UEJF/ordonnance.html>. Il caso è rievocato anche da L. BUGIOLACCHI, *Principi e questioni aperte in materia di responsabilità extracontrattuale dell'Internet provider. Una sintesi di diritto comparato*, in questa *Rivista*, 2000, 849 e nota 65, al quale si rinvia anche per la giuri-

sprudenza francese in argomento prima dell'entrata in vigore della legge la legge 2000-719 del 1° agosto 2000, con la quale è stato introdotto nella legge 86-1067 del 30 settembre 1986, relativa alla libertà di comunicazione, un nuovo Capo VI in base al quale, tra l'altro, tutti i soggetti la cui attività consista nell'assicurare a titolo gratuito od oneroso lo stoccaggio diretto e permanente di segnali, scritti, immagini o suoni di qualsiasi natura accessibili pubblicamente attraverso tali servizi non sono penalmente o civilmente responsabili del loro contenuto, a meno che, richiesti dall'autorità giudiziaria, omettano di attivarsi prontamente per impedire l'accesso a tale contenuto, sussistendo in ogni caso l'obbligo per entrambi i soggetti di acquisire e conservare i dati identificativi di ogni persona che abbia contribuito alla creazione di un contenuto dei servizi di cui siano prestatari: sul tema, cfr., se si vuole, P. COSTANZO, *Ancora a proposito dei rapporti tra diffusione in Internet e pubblicazione a mezzo stampa*, in questa *Rivista*, 2000, 657 e ss.

Ma la decisione in commento può utilmente essere considerata anche oltre il pur importante caso di specie. In essa, infatti, ritorna, sia pure sotto un profilo caratteristico, il problema del ruolo degli intermediari tecnici e della loro eventuale responsabilità per i contenuti veicolati in Rete, che nella specie si complica in relazione ai cd. motori di ricerca, la cui natura di servizio non sembra revocabile in dubbio (trattandosi di un'indicizzazione di siti su iniziativa dell'utente, che pone interrogativi, normalmente eseguita implicitamente in cambio della visualizzazione di pubblicità sulle diverse schermate), laddove tuttavia l'effettivo contenuto del servizio risulta completamente configurato dallo stesso utente sulla base di parole chiave anche variamente combinabili. Da questo punto di vista, quindi, né sulla base delle recenti prescrizioni francesi, ne prendendo spunto dalla Direttiva 2000/31/CE del Parlamento e del Consiglio dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno<sup>16</sup>, si potrebbe in linea principio predicare una responsabilità diretta ed immediata del fornitore di servizi, salvo il caso di un suo allertamento da parte dell'autorità giudiziaria non seguito da una pronta adozione dei provvedimenti conseguenziali. Ciò che potrebbe anche ritenersi applicabile al caso in questione, fermi restando tuttavia i già veduti problemi di effettività per Yahoo ! Inc. e di congruità materiale (l'efficacia dei provvedimenti) e formale (la competenza e fors'anche la stessa giurisdizione del giudice) per Yahoo ! France...

## 5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.

L'idea, infine, di traguardare il caso anche attraverso una prospettiva nazionale non potrebbe essere semplicisticamente esclusa a motivo dell'inesistenza nel nostro ordinamento di una legislazione antinegazionista<sup>17</sup>. Infatti, tale «lacuna» non equivarrebbe in ogni caso ad un'automatica licenza nelle articolazioni italiane della Rete per siti analoghi a quelli considerati, dovendosi infatti considerare (a tacer d'altro che possa rilevare nell'ordinamento penale generale) l'ipotesi che determinati contenuti violino la vigente disciplina in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa<sup>18</sup>, con la conseguente possibilità anche per l'autorità giudiziaria italiana di intervenire a livello repressivo, se del caso, anche nei confronti del provider che ospita il sito, sia pure solo in via cautelare e secondo un criterio di proporzionalità (fatte salve evidentemente le ipotesi di un concorso dell'intermediario tecnico nell'eventuale reato).

Ma è evidentemente sul versante dell'utente che la comparazione assume connotazioni più interessanti, attenendo al generale problema della libertà d'informazione, che si esprime in Internet come libertà di «navi-

<sup>16</sup> Cfr. ancora P. COSTANZO, *Ancora a proposito dei rapporti*, cit.

<sup>17</sup> Peraltro, sull'opportunità che siano comunque adottate tecniche di filtraggio destinate a tenere al riparo almeno i minori dall'accesso anche a questo tipo di informazioni, cfr. S. RODOTÀ, *Libertà, opportunità, democrazia e informazione*,

in GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, *Internet e Privacy: quali regole?*, suppl. n. 1 al Boll. n. 5, 19.

<sup>18</sup> Cfr. il d.l. 26 aprile 1993, n. 122, conv. con modif. nella l. 25 giugno 1993, n. 205, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

gazione » e di accesso ai disparati contenuti della Rete. Ora, anche se non è questa certamente la sede per simili approfondimenti, può comunque osservarsi come la « navigazione » sul Web (si lasciano infatti da parte altre applicazioni) difficilmente possa però configurarsi come attività comunicativa almeno nel senso riguardato dall'art. 15 della Costituzione, ancorché la connessione tra utente e sito di destinazione si realizzi attraverso le linee telecomunicative e tra terminali telecomunicativi, difettandovi principalmente la bilateralità o la pluralità del rapporto che caratterizza la relazione comunicativa, dove, se mai, l'analogia più convincente potrebbe instaurarsi con la visione e l'ascolto tramite i vari mezzi che diffondono informazioni (come la televisione e la radio): analogia non oscurata — ci sembra — dal particolare carattere interattivo e multimediale del mezzo considerato.

In questo senso, ci si trova piuttosto di fronte ad un'attività multiforme la cui qualificazione giuridica è, a causa del suo carattere prettamente strumentale, destinata ad oscillare tra i due estremi della mera liceità (si pensi, ad esempio, alle attività di carattere ludico) e della diretta tutela costituzionale (si pensi, ad esempio, alla circolazione delle idee e delle informazioni)<sup>19</sup>.

Ne consegue la possibilità di interventi regolatori della navigazione miranti sia al contenuto, sia alle modalità di accesso alle informazioni, almeno nella misura in cui essi si svolgano, per così dire, « in parallelo » o siano il riflesso della regolazione dell'attività di pubblicazione delle informazioni stesse attraverso il Web, assumendo in questo caso i limiti espliciti ed impliciti posti in Costituzione a siffatta attività la funzione di garanzia del carattere non arbitrario e di paradigma massimo dell'intervento preventivo e/o repressivo<sup>20</sup>.

Da questo punto di vista, l'ipotesi di maggior contatto con la fattispecie francese può allora forse rinvenirsi in tema di pornografia minorile, dove, se risulta interdetta e punita, ai sensi del 3° comma dell'art. 600-ter del codice penale, la distribuzione, divulgazione e pubblicizzazione per via telematica di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di infradiciottenni, anche la ricerca consapevole di tale materiale sulla Rete può pervenire ad integrare il delitto di cui al successivo art 600-quater.

Si tratta tuttavia all'evidenza di un'ipotesi in cui l'intervento dell'autorità giudiziaria è destinato (staremmo per dire: come di consueto) ad esplicarsi, caso per caso, nell'ambito di una regolazione legislativamente predeterminata, non apparendo immaginabile che, da parte di tale autorità, possa disporsi a carico di intermediari tecnici l'adozione di generali misure d'inibizione preventiva, laddove anche ogni tentativo di ovviare all'eventuale « impotenza della giurisdizione », segnatamente nei confronti di siti esteri, intervenendo indiscriminatamente e preventivamente sull'utenza, rischierebbe di concretare inammissibili interventi limitativi della libertà di navigazione.

PASQUALE COSTANZO

<sup>19</sup> Anche a non voler fondare per via sistemica l'esistenza nell'ordinamento italiano di un generale diritto costituzionalmente tutelato « di informarsi senza preclusioni da fonti accessibili a tutti », analogamente a quanto previsto nell'art. 5, 1° comma, della Legge fondamentale tedesca.

Su questa problematica, si consenta il rinvio a P. COSTANZO, *Informazione nel diritto costituzionale*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, VIII, Torino, 1993, 319 e ss.  
<sup>20</sup> Cfr. P. COSTANZO, *Informazione*, cit., 346 e s.